

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU — Unità di conto europea 1

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di codeina e dei rispettivi sali originari della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Jugoslavia 2

Comunicazione della Commissione in merito alla stima del contributo gravante sulla produzione per la campagna saccarifera 1980/1981 3

Corte di giustizia

Causa 49/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 10 febbraio 1981, nella causa Paul Kaders GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof 4

Causa 50/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 10 febbraio 1981, nella causa Paul Kaders GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus 4

Causa 51/81: Ricorso del 9 marzo 1981 contro il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee presentato dalla ditta De Franceschi SpA Monfalcone 5

Causa 52/81: Ricorso della società in nome collettivo Werner Faust contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, presentato il 10 marzo 1981 6

Causa 54/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 5 febbraio 1981, nella causa Ditta Wilhelm Fromme, Landhandel, contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung .. 6

Causa 55/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Liegi (settima sezione), con sentenza 25 febbraio 1981, nella causa Georges Vermaut contro l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) .. 7

Causa 56/81: Ricorso della signora Colette Novi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 marzo 1981 8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾ — UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽²⁾

31 marzo 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,5836	Dollaro USA	1,20966
Marco tedesco	2,53630	Franco svizzero	2,31445
Fiorino olandese	2,81186	Peseta spagnola	103,087
Sterlina inglese	0,539065	Corona svedese	5,54932
Corona danese	7,99284	Corona norvegese	6,49407
Franco francese	5,98420	Dollaro canadese	1,43442
Lira italiana	1266,82	Scudo portoghese	68,6120
Sterlina irlandese	0,695808	Scellino austriaco	17,9393
Dracma greca	62,0798	Marco finlandese	4,91244
		Yen giapponese	253,969

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

⁽²⁾ Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di codeina e dei rispettivi sali originari della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Jugoslavia

La Commissione ha ricevuto una denuncia dalla quale emerge che le importazioni di codeina e dei rispettivi sali, originari della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Jugoslavia, sono oggetto di pratiche di dumping e causano un pregiudizio notevole a un settore dell'industria comunitaria.

La denuncia è stata depositata dai due principali produttori tedeschi che, insieme, detengono una notevole aliquota dell'intera produzione comunitaria della merce in questione.

La codeina e i rispettivi sali sono sostanze medicinali attive estratte dall'oppio grezzo, che trovano applicazione nella fabbricazione di prodotti medicinali tussifugi e analgesici ⁽¹⁾ e i cui scambi sono soggetti a controllo internazionale a norma della «Single Convention» del 1961. A causa delle limitazioni introdotte su questa base da altri Stati membri, la Repubblica federale di Germania è l'unico mercato di rilievo, all'interno della Comunità, nel quale si possano importare liberamente prodotti del genere.

La denuncia di dumping si fonda su un raffronto fra i prezzi all'esportazione dai paesi suddetti e il prezzo di vendita di prodotti analoghi in Jugoslavia. Un raffronto dei prezzi all'esportazione polacchi, cecoslovacchi e ungheresi con il prezzo interno in un paese terzo era opportuno, giacché questi tre paesi non hanno economia di mercato. Stando a questo raffronto, la stima del margine di dumping oscilla tra il 39 e il 47 %.

Per quanto riguarda il pregiudizio causato, dalle indicazioni contenute nella denuncia emerge che le importazioni nella Comunità dei quattro paesi in questione sono salite da 1 751 kg nel 1977 a 5 329 kg nel 1979, con un aumento della loro aliquota di mercato nella Repubblica federale di Germania dal 15 al 33 % e, contemporaneamente, un incremento di consumo del 40 %. Durante lo stesso periodo il prezzo medio della merce esportata franco frontiera comunitaria è sceso del 59 %.

Questa evoluzione ha indotto nel settore economico comunitario colpito una flessione dell'aliquota di mercato dei produttori comunitari ricorrenti, nonché una pressione sui loro prezzi di vendita, che non consente più loro di smerciare la propria merce a prezzi che coprano almeno i costi. Per questo motivo i ricorrenti hanno momentaneamente sospeso la fabbricazione dei prodotti in questione nel 1980 e si vedono esposti a costi finanziari particolarmente elevati, tenuto conto delle rigorose misure di sicurezza, per ingenti scorte di magazzino che non si possono smerciare a prezzi equi.

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽²⁾.

Tutte le informazioni relative al caso in esame possono essere comunicate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle relazioni esterne (Divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex: Comeurbu 21877).

Le parti interessate possono, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, rendere nota la loro posizione per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno.

La Commissione procederà anche a un'audizione delle parti che ne faranno richiesta nella presa di posizione menzionata nel paragrafo precedente, se dimostrano di poter essere interessate ai risultati della procedura.

Il presente avviso sostituisce la notifica ufficiale alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'Ungheria. Essa è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

⁽¹⁾ Voce ex 29.42 A II della tariffa doganale comune, codice Nimex: ex 29.42-19.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979.

Comunicazione della Commissione in merito alla stima del contributo gravante sulla produzione per la campagna saccarifera 1980/1981

Il contributo gravante sulla produzione per la campagna saccarifera 1980/1981, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 700/73 ⁽¹⁾, viene stimato a zero ECU per 100 chilogrammi.

In conseguenza di ciò, poiché l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 700/73 risulta uguale a zero, gli Stati membri non procedono alla sua riscossione.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 10 febbraio 1981, nella causa Paul Kaders GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

(Causa 49/81)

Con ordinanza 10 febbraio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo successivo, nella causa Paul Kaders GmbH, Schauenburgerstraße 21, Hamburg 1, in persona degli amministratori Dr. Hermann Protzen, Klaus-Dieter Protzen e Peter Protzen, contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, in persona del suo preposto, il Bundesfinanzhof, VII sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Come vadano interpretate e distinte una dall'altra le voci doganali 13.03 (Estratti vegetali) e 33.01 C (Resinoidi). Se una merce dichiarata come estratto di zenzero, la quale, oltre al 25 % di oli essenziali, contiene tutte le parti solubili della radice di zenzero, vada classificata nella voce 13.03 in quanto estratto vegetale ovvero, benché contenga tutti gli ingredienti tipici di detta radice, rientri nella voce 33.01 C, in considerazione del contenuto di sostanze aromatiche. Se fra queste sostanze rientri, a parte gli oli essenziali, ad esempio anche il gingerol.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 10 febbraio 1981, nella causa Paul Kaders GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus

(Causa 50/81)

Con ordinanza 10 febbraio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo successivo, nella causa Paul Kaders GmbH, Schauenburgerstraße 21, Hamburg 1, in persona degli amministratori Dr. Hermann Protzen, Klaus-Dieter Protzen e Peter Protzen, contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus, in persona del suo preposto, il Bundesfinanzhof, VII sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Come vadano interpretate e distinte una dall'altra le voci doganali 13.03 (Estratti vegetali) e 33.01 C (Resinoidi). Se una merce dichiarata come «Extract of Black Pepper decolorized», la quale contiene dal 16 al 20 % di oli essenziali, dal 40 al 46 % di piperina e

dal 38 al 40 % di altre sostanze estratte, vada classificata nella voce 13.03 in quanto estratto vegetale ovvero, benché contenga tutti gli ingredienti tipici del pepe, rientri nella voce 33.01 C, in considerazione del contenuto di sostanze aromatiche. Se fra queste sostanze rientri, a parte gli oli essenziali, ad esempio anche la piperina.

Ricorso del 9 marzo 1981 contro il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee presentato dalla ditta De Franceschi SpA Monfalcone

(Causa 51/81)

Il 9 marzo 1981 la ditta de Franceschi SpA Monfalcone, con sede in Monfalcone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor Coclite De Franceschi, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli di Milano ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Louis Schiltz, di Lussemburgo, 83, bd Grande-Duchesse Charlotte, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

condannare la Comunità economica europea e per essa il Consiglio e la Commissione a risarcire alla ricorrente i danni ad essa causati in conseguenza dell'abolizione delle restituzioni alla produzione di semole e semolini di granturco utilizzati per la fabbricazione della birra (abolizione disposta con il regolamento (CEE) n. 665/75 del 4 marzo 1975) ed in conseguenza del mancato ripristino di detta restituzione con riferimento al periodo dal 4 aprile 1977 al 18 ottobre 1977.

La somma richiesta dalla ricorrente a tale titolo è di 54 327 278 Lit oltre interessi da quanto dovuti al saldo, come risulta dai calcoli indicati nella documentazione presentata alle autorità competenti e mai contestati da tali autorità. Si chiede pure la condanna della Comunità economica europea al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con riserva di presentare ogni altro documento di cui la Corte richiedesse la produzione.

Motivi e principali argomenti addotti

I motivi e i principali argomenti addotti sono analoghi alla causa 256/80 (1).

(1) GU n. C 340 del 31. 12. 1980.

Ricorso della società in nome collettivo Werner Faust contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, presentato il 10 marzo 1981

(Causa 52/81)

La società in nome collettivo Werner Faust, con sede in Amburgo, rappresentata dai soci signori Henry-Hartwig Masuhr e Horst Hoffmann — con gli avvocati Herbert W. Samuel, Dr. Gerd Horeis, Dr. Dietrich Mankowki, Klaus-Dieter Quack, Jörg D. Hisam, tutti del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34b, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente 114 930 \$ USA più gli interessi del 4 % dalla notifica del ricorso, e porre le spese di causa a carico della convenuta.

Mezzi e principali argomenti dedotti

La ricorrente è una mediatrice di affari d'importazione, fra l'altro di conserve di funghi da Formosa. Le licenze d'importazione necessarie per la CEE dal 1974 venivano in un primo tempo rilasciate in base ad un sistema di riferimento. Questo veniva abolito dal regolamento (CEE) n. 3096/76 della Commissione ⁽¹⁾, con effetto dal 1° gennaio 1977, e il sistema di riferimento veniva in seguito abbandonato a favore di un sistema che in pratica impedisce l'importazione di merci da Formosa. I regolamenti della Commissione (CEE) n. 3096/76, (CEE) n. 1102/78 ⁽²⁾ e (CEE) n. 1449/78 ⁽³⁾, adottati in questo campo, sono illegittimi. L'abbandono del sistema di riferimento è in contrasto col principio di uguaglianza e col divieto di discriminazione; esso perturba correnti commerciali tradizionali e danneggia determinate imprese interessate allo smercio di questi prodotti, le quali — come la ricorrente — perdono una relazione commerciale esistente da lunga data. La somma pretesa corrisponde alle provvigioni che la ricorrente avrebbe riscosso negli anni 1979 e 1980 qualora il sistema di riferimento fosse stato mantenuto in vigore.

⁽¹⁾ GU 1976, n. L 348, pag. 26.

⁽²⁾ GU 1978, n. L 139, pag. 26.

⁽³⁾ GU 1978, n. L 173, pag. 25.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 5 febbraio 1981, nella causa Ditta Wilhelm Fromme, Landhandel, contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung

(Causa 54/81)

Con ordinanza 5 febbraio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 1981, nella causa Ditta Wilhelm Fromme, Landhandel, nella persona del titolare unico Wilhelm Fromme, C.P. 61 11 40, D-3320 Salzgitter 61, contro Bundesanstalt für landwirt-

schaftliche Marktordnung, nella persona del presidente, Adickesallee 40, D-6000 Francoforte sul Meno, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, I sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se sia compatibile con il trattato che istituisce la Comunità economica europea il fatto che la Repubblica federale di Germania, senza esservi autorizzata da una norma di diritto comunitario, riscuota, su premi di denaturazione indebitamente pagati, interessi che vengono calcolati dal giorno del pagamento e il cui tasso è uguale al vigente tasso di sconto della Deutsche Bundesbank più 3 % ma non inferiore a 6,5 %.
- b) In caso di soluzione negativa:
Se la Repubblica federale possa riscuotere interessi come quelli menzionati sub a) in base all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13).
- c) In caso di soluzione negativa:
Se esista un'altra disposizione o un principio generale di diritto comunitario da cui risulti un'autorizzazione in tal senso.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Liegi (settima sezione), con sentenza 25 febbraio 1981, nella causa Georges Vermaut contro l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS)

(Causa 55/81)

Con sentenza 25 febbraio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 1981, nella causa Georges Vermaut contro l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, il Tribunal du travail di Liegi (settima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Allorché la durata dei periodi assicurativi maturati nel regime di uno Stato membro è inferiore ad un anno, se l'ente competente, nella fattispecie l'ONPTS, possa non tenere conto in quanto all'interessato spetta già una pensione nazionale,
oppure
se l'ente competente debba tener conto di detti periodi, come se fossero stati maturati nel regime dello Stato di detto ente (applicazione dell'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71) (*).
2. La legge belga in materia di pensioni, entrata in vigore il 1° gennaio 1977, presuppone il pagamento dei contributi; qualora il Belgio debba parificare i periodi litigiosi a

(*) GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

quelli maturati nel proprio regime nazionale, se abbia facoltà di pretendere dal postulante il versamento di contributi, se abbia diritto di richiedere il trasferimento dei contributi versati nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito o se debba prendere in considerazione i periodi litigiosi senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti del postulante, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito.

**Ricorso della signora Colette Novi contro la Commissione delle Comunità europee,
presentato l'11 marzo 1981**

(Causa 56/81)

L'11 marzo 1981 la signora Colette Novi — con l'avvocato François van der Mensbrughe, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, 15, Côte d'Eich — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo, e quindi condannare la Commissione a versare alle ricorrente la somma di 220 205 FB, più gli interessi e le spese di causa.

Mezzi ed argomenti principali

La ricorrente ha diritto alla somma pretesa in forza dell'articolo 38, lettera d), dello statuto del personale.
